



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 5 MARZO 2009

1) Ricorso S.S.C. GIUGLIANO s.r.l.

avverso l'obbligo di corrispondere al Sig. De Simone Marco, a titolo di rimborso spese e interessi equitativamente calcolati la somma di € 16.901,60, oltre agli interessi che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 2 del 8.11.2008)

INAMMISSIBILE

2) Ricorso A.S.D. SCAFATI S. MARIA C5

avverso la sanzione della squalifica a tutto il 1.4.2009 inflitta al calciatore De Vivo Francesco seguito gara Scafati S. Maria/Napoli Barrese dell'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 409 dell'8.2.2009)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce al 15.3. 2009 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Vivo Francesco.

3) Ricorso A.S.D. SPORTING CLUB CAGLIARI C5

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al Sig. Podda Diego seguito gara Arzignano Grifo C 5/Sporting Club Cagliari C5 del 7.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 415 dell'11.2.2009)

RESPINTO

- 4) **Ricorso per revocazione ex art. 39**
C.G.S. U.S.D. CECILIANO **INAMMISSIBILE**
avverso decisioni merito gara S. Marco La Sella/Ceciliano del 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Arezzo – Com. Uff. n. 22 del 24.12.2008)
- 5) **Ricorso per revocazione ex art. 39**
C.G.S. F.C. CARAPELLESE A.S.D. **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ripristina il risultato di 2-1 conseguito sul campo, nella gara a fianco indicata.
avverso decisioni merito gara A.S.D. Carapellese/Vitobello Stornara del 21.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.45 del 15.1.2009)
- 6) **Ricorso per revocazione ex art. 39**
C.G.S. A.S.D. CENTRO SCHUSTER **INAMMISSIBILE**
avverso decisioni merito gara A.S.D. Centro Schuster/Garibaldina del 24.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 12.2.2009)
- 7) **Ricorso A.S.D. MONTESILVANO**
CALCIO A5 **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Cornacchia Luca seguito gara Montesilvano Calcio a 5/Biancoazzurro Fasano del 14.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 437 del 18.2.2009)